

ALLEGATO N. 1 a

1. alla 2. alla 3. alla 8
C I T T A ' D I P O T E N Z A

PIANO DI RICOSTRUZIONE

P. Riva

N. 3316
PROVVEDIMENTI
COMITATO
Adunanza
IL SEGRETARIO

G. Poff-Labella

N O R M E E D I Z I O N I

Potenza, li 13 giugno 1947

IL PROGETTISTA

(Prof. Ing. Vittorio Addone)

F/to Ing. V. Addone



[Handwritten signature]

NORME GENERALI E PRESCRIZIONI TECNICHE PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO
DI RICOSTRUZIONE E DI AMPLIAMENTO DELLA CITTA' DI POTENZA.=

=====
(D.L.L. 1° marzo 1945 N. 154)

Art. 1 = Zone interne della città comprese entro il Piano di
RICOSTRUZIONE.=

- a) - I proprietari di immobili nel fare nuove costruzioni, modifi-
care ed ampliare quelle esistenti, dovranno osservare le di-
sposizioni generali relative alla destinazione ed all'uso del-
le costruzioni stesse;
dovranno inoltre osservare le disposizioni particolari dei
vigenti regolamenti comunali di igiene e di edilizia, e quei
dettami di ornato e di estetica che verranno di volta in vol-
ta stabiliti dall'Amministrazione Comunale.
- b) Particolarmente per le altezze dei nuovi fabbricati esse sara-
no determinate dalla larghezza stradale e verranno calcolate
di volta in volta con la seguente formula:

$$A = \frac{3}{2} L. + m. \quad 2,50$$

dove L. indicherà la larghezza stradale.

In ogni caso però non ci si dovranno superare i m. 18

- c) L'altezza dei fabbricati nelle strade sarà misurata nella
parte mediana della facciata, dal piano di marciapiede alla
linea superiore della cornice di coronamento o alla linea
di imposta del tetto.
- d) Per le fabbriche in angolo fra strade di larghezza diversa
l'altezza massima competente alla strada di maggiore larghez-
può concedersi anche per il prospetto sulla strada di larghezza
za minore per una estensione corrispondente alla sezione del-
la strada minore ed in ogni caso per metri 12 se la sezione
della strada non ^{super} i m. 8, limitandola invece a m. 8 se ne è
inferiore.

- e) Per le fabbriche comprese fra strade a quota diverse le norme relative alle altezze si riferiranno solamente a quelle fabbriche che trovansi a valle delle strade medesime.
- f) Maggiore altezza potrà essere concessa con arretramento, purchè contenuto nella inclinata a 45° dal filo del fabbricato.
- g) Lo spazio interpsto tra due edifici diversi o fra due corpi di fabbrica di uno stesso edificio appartenenti ad unico isolato, non deve essere minore dei $\frac{2}{5}$ dell'altezza dei fabbricati.
- h) Allo scopo soltanto di dare aria e luce a scale, latrine, stanze da bagno, corridoi, escludendo ogni altra destinazione di ambienti, anche nei piani terreni è permessa la costruzione di chiostrine.

Esse dovranno avere un'area libera uguale almeno ad $\frac{1}{8}$ della somma delle superfici dei muri che la limitano; in ogni caso la distanza normale minima fra una finestra ed il muro opposto non dovrà essere minore di m. 3 se l'altezza non raggiunge i 12 metri, ed i m. 4 se l'altezza è superata.

Art. 2 = Zone periferiche di ampliamento

Tutte le costruzioni che verranno fatte nella zona di ampliamento ^{relative al} ~~di~~ Rione Libertà, ^{ed al Rione S. Maria} dovranno presentare le seguenti caratteristiche:

a) COSTRUZIONI INTENSIVE

Altezza massima m. 19 per la zona di ampliamento
N. 1 Rione Libertà
" " m. 17 per la zona di ampliamento
N. 2 (Rione S. Maria)

Distanza minima :

La distanza minima fra le varie costruzioni relative alla prima e alla seconda zona di ampliamento non deve essere inferiore a m. 10.

Per le altre caratteristiche restano fisse le norme sopra scritte per le costruzioni interne intensive della città.

b) COSTRUZIONI SEMINTENSIVE

- 1- I fronti delle costruzioni sia sul filo stradale e sia arretrato da esso come indicato nella planimetria non potranno essere maggiori ai m. 35.
- 2- Altezza massima m. 16 comprendendo non più di 4 piani.
- 3- Distacco del fabbricato da ogni confine interno di m. 5. Distanza minima fra i vari fabbricati m. 10
- 4- Soluzione architettoniche di tutti i prospetti.
- 5- Potranno essere consentite sopraelevazioni parziali per una superficie non superiore ai $\frac{2}{3}$ di quella coperta.

c) COSTRUZIONI ESTENSIVE

- 1- Le costruzioni dovranno essere isolate dalle vie con distacco dal filo stradale e dal filo dai confini interni non inferiore a m. 4
- 2- Non dovranno essere formate di più di 3 piani oltre il piano terreno.
- 3- Non potranno coprire una superficie maggiore di mq. 100 più $\frac{1}{3}$ della superficie totale dell'area sulla quale sorgono.
- 4- Sarà permesso parziale sopraelevazione per uno spazio non superiore ai $\frac{2}{3}$ della superficie coperta.

=====

Ministero dei Lavori Pubblici
Direzione Generale dell'Urbanistica e delle Opere Igieniche
Div. 23^a

Visto, con riferimento al proprio Decreto N. 2562
in data 22 novembre 1948

Il Ministro dei LL.PP.

F/to Tupini

Per copia conforme

Il Direttore Capo Divisione

F/to Illeggibile